

N. R.G. 1810/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1810/2019** promossa da:

██████████ s.r.l. (P. IVA ██████████) rappresentata e difesa dall'avv. ██████████  
██████████ presso il quale ha eletto domicilio

**ATTORE OPPONENTE**

contro

██████████ s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del  
Foro di Torino ed elettivamente domiciliata in Piacenza presso l'avv. ██████████

**CONVENUTA OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso indicato al verbale d'udienza di precisazione delle  
conclusioni.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso in data 19/4/2019, la società [REDACTED] s.r.l. adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.158,50, oltre accessori e spese, nei confronti della società [REDACTED] srl.

La pretesa monitoria si fondava sul mancato pagamento delle fatture nn. 1461 del 31 dicembre 2017, n. 167 del 15 febbraio 2018 e n. 177 del 16 febbraio 2018 relative alla fornitura di merce da parte di [REDACTED] s.r.l., in favore di società [REDACTED] srl.

Con decreto ingiuntivo del 8-10.6.2019 n. 641/2019 la richiesta veniva accolta da questo Tribunale.

Con atto di citazione in opposizione [REDACTED] srl domandava la revoca del predetto provvedimento deducendo:

- a) il mancato adempimento dell'onere della prova, da parte di [REDACTED] sulla esistenza del credito vantato, non essendo sufficienti – allo scopo – le fatture allegate in via monitoria;
- b) l'avvenuto pagamento della fattura n. 1461 del 31.12.2017 di euro 30,50;
- c) l'infondatezza della pretesa creditoria con riferimento alle fatture n. 167 del 15.2.2018 e n. 177 del 16.2.2018

[REDACTED] srl si costituiva in giudizio chiedendo -previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ex art 648 cpc, anche limitatamente all'importo di Euro 8.128,00, nonché in alternativa, previa pronuncia di ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c.- di rigettare l'opposizione, confermando il decreto emesso, ed in via subordinata, di condannare [REDACTED] s.r.l. a pagare a [REDACTED] s.r.l. la somma di Euro 8.128,00, oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 ed alle spese liquidate per la procedura monitoria.

Alla prima udienza questo GU rigettava l'istanza formulata dall'opposta ex art. 648 cpc e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.

La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova testimoniale ammessa.

L'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il giorno 10/5/2022, subiva rinvio per esigenze di organizzazione del ruolo a quella successiva del 29/11/2022.

All'esito dell'udienza del 29/11/2022, svoltasi nelle forme della cd trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva così decisa

\*\*\*\*\*





La pretesa avanzata dalla società [REDACTED] s.r.l si basa sul dedotto mancato pagamento da parte di [REDACTED] srl di fatture emesse in conseguenza di forniture eseguite negli anni 2017-2018.

In primo luogo, pacifico in quanto ammesso e comunque documentato è che a seguito della notifica del provvedimento monitorio, [REDACTED] abbia saldato la fattura n. 1461 del 31.12.2017 di Euro 30,50; da ciò deriva necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.

Tanto premesso, analizzando gli ulteriori motivi di opposizione, si osserva quanto segue.

Parte attrice opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria di controparte con riferimento alle fatture n. 167 del 15.2.2018 e n. 177 del 16.2.2018, deducendo che la prestazione commissionata a [REDACTED] consisteva nella stampa di n. 620.000 volantini pieghevoli di propaganda elettorale per conto della signora [REDACTED] (candidata alle elezioni politiche regionali lombarde del 2018), ma che la realizzazione dei volantini era avvenuta senza rispetto della regola dell'arte, a causa di difformità cromatiche, specie con riferimento al volto della candidata, oltre ad evidenti sbavature di stampa.

Per tale motivo, ella aveva pagato i soli 40.000 volantini realizzati correttamente, contestando immediatamente il difetto dei restanti.

Conseguentemente, secondo la prospettazione attorea, nel corso di un incontro avvenuto nel mese di febbraio 2018, i titolari di [REDACTED] avevano preso atto della non corretta esecuzione dei volantini e, riconoscendo il vizio, si erano determinati a non richiedere alcun corrispettivo a [REDACTED]

L'intesa tra le parti, per tesi di parte attrice, era sfociata nella richiesta da parte di [REDACTED] (con mail del 23 febbraio 2018) di annullare le fatture n. 167 del 15.2.2018 e n. 177 del 16.2.2018 e nella risposta positiva di [REDACTED] che all'uopo si sarebbe detta disponibile ad emettere le note di credito, così come risultante dal doc. 5 versato in atti dall'attrice.

In sintesi, a fronte della richiesta monitoria della convenuta, [REDACTED] lamenta in questa sede la mancata realizzazione secondo le regole dell'arte dei volantini elettorali commissionati a [REDACTED] per la presenza di differenze cromatiche e sbavature di stampa e deduce l'esistenza di un accordo che sarebbe intercorso tra le parti, in base al quale [REDACTED] preso atto della sussistenza dei predetti vizi, avrebbe dichiarato di rinunciare al proprio credito.

Tanto premesso in fatto, giova rammentare in punto di diritto che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempite, e di allegare il fatto d'inadempimento,



incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).

In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l’adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.

Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.

Ancora, è bene notare che il giudice dell’opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell’intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell’onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.

Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competente, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.

Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.





In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.

Ora, nel caso di specie risultano pacifiche, in quanto ammesse da entrambe le parti, le seguenti circostanze, afferenti l'effettiva insorgenza ed esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto.

In data 6 febbraio 2018 la s.r.l. [REDACTED] aveva commissionato alla s.r.l. [REDACTED] la stampa di n. 620.000 volantini pieghevoli di propaganda elettorale per conto della signora [REDACTED] quale candidata per le elezioni politiche regionali per la Regione Lombardia, dell'anno 2018.

La s.r.l. [REDACTED] aveva regolarmente pagato alla s.r.l. [REDACTED] 40.000 volantini pieghevoli ed aveva segnalato alla società odierna opposta che 580.000 pieghevoli non erano stati stampati a regola d'arte.

A fronte di dette rimostranze, nel corso del mese di febbraio dell'anno 2018, era avvenuto un incontro tra il signor [REDACTED] referente commerciale della s.r.l. [REDACTED] e i titolari della s.r.l. [REDACTED] nell'ambito del quale il primo aveva rappresentato ai secondi gli errori di stampa.

Ebbene, nel caso di specie non è dato dubitare della consegna della merce oggetto di compravendita tra le parti, dal momento che detta circostanza risulta provata dall'allegazione stessa della società acquirente che nelle proprie difese si duole non già dell'omessa esecuzione della fornitura quanto, piuttosto, che i beni consegnati siano affetti da vizi.

Peraltro, diversamente opinando, non si comprenderebbero le ragioni sottostanti il pagamento da parte di [REDACTED] della fattura n. 1461 del 31.12.2017 e dei 40.000,00 volantini che la stessa opponente dichiara di aver commissionato alla controparte.

Da ciò qui deriva l'infondatezza del motivo di opposizione di cui al sopra indicato punto a).

Ciò che invece risulta oggetto di contestazione tra le parti è che 580.000 volantini pieghevoli di cui alle fatture n. 167 del 15.2.2018 e n. 177 del 16.2.2018 fossero affetti da vizi, che gli stessi siano stati riconosciuti dalla società venditrice e che per tale motivo la stessa avrebbe rinunciato al pagamento del proprio corrispettivo.

In sintesi, la difesa [REDACTED] allega quale fatto impeditivo rispetto alla pretesa avversaria l'inesatta esecuzione del rapporto contrattuale, avendo la [REDACTED] consegnato un bene viziato, nonché la rinuncia dell'opposta al proprio diritto di credito, in conseguenza del riconoscimento dei lamentati vizi della merce fornita.



Ebbene, come poc' anzi illustrato grava sul debitore -attore in opposizione- fornire la prova del fatto estintivo/impeditivo della altrui pretesa creditoria.

Ritiene la scrivente che sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta nell'ambito del presente giudizio detta prova non sia stata raggiunta.

In primo luogo le dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 6/11/2020 non consentono di ritenere raggiunto alcun accordo tra le parti che comportasse la rinuncia di [REDACTED] al proprio credito.

Invero, la deposizione della teste [REDACTED] non ha fornito alcun apporto utile a suffragare la tesi di parte opponente, giacchè le circostanze dalla stessa riportate sono state acquisite de relato, ovvero per il tramite del sig. [REDACTED]

Per contro, il contenuto della deposizione del sig. [REDACTED] -unico teste le cui dichiarazioni hanno avvallato gli assunti della società attrice- appare in netto contrasto, invece, con quella della teste [REDACTED]

Ebbene, a questo riguardo, occorre evidenziare che nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi si deve escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate "di pari attendibilità e spessore", essendo fuor di logica dare contestualmente credito ad affermazioni che fra di loro si smentiscono per poi concludere che, proprio per questo, esse si elidono reciprocamente.

In una situazione di tal genere - di frequentissimo riscontro nella pratica - il giudice è piuttosto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (così Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 1547 del 27/01/2015).

È senz'altro vero che la Suprema Corte ha affermato che "la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e





completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite" (Cass. n. 16529 del 21/08/2004; Cass. n. 27722 del 16/12/2005; Cass. n. 12362 del 24/05/2006).

Nondimeno, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se è vero che gli elementi che il giudice può e deve valutare sono non solo quelli di natura oggettiva attinenti alla deposizione ma anche quelli di carattere soggettivo, anche uno solo di questi ultimi, se ritenuto di particolare rilevanza, ben può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763, richiamata in motivazione da Cass., Sez. 3, Sent. n. 7623 del 18/04/2016).

Tanto premesso, ad avviso di questo Tribunale la deposizione del teste [REDACTED] non pare possa ritenersi priva di aspetti di contraddittorietà, in quanto stante l'elevato numero della merce di cui lo stesso ha dichiarato di aver preso personalmente visione (580.000,00 volantini) e le tempistiche di consegna (14-16 febbraio 2018 come si evince dai ddt prodotti nel fascicolo monitorio) non appare plausibile che lo stesso 16 febbraio il teste abbia potuto contestare alla controparte la qualità della stampa di ben 580.000,00 volantini.

Ciò tanto più in ragione del fatto che, come risulta sempre dai documenti di trasporto in atti (v fascicolo monitorio), il luogo di consegna dei volantini non era rappresentato dalla sede di [REDACTED] ma da quella della società [REDACTED]

Maggiormente credibile, invece, appare, dal punto di vista ontologico, la deposizione della teste [REDACTED] la quale ha riferito che, in occasione dell'incontro del febbraio 2018, a fronte delle rimostranze del [REDACTED] (dalla stessa a suo dire non accettate), ella avrebbe proposto non già di rinunciare integralmente al compenso pattuito ma di riconoscere, in una ottica di prosecuzione del rapporto commerciale con la società cliente, una scontistica sul pregresso a fronte di future commesse.

Infine la dichiarazione resa dalla teste [REDACTED] la quale ha riferito di aver risposto in data 23/2/2018 alla mail inviatale per conto di [REDACTED] senza previo consulto con i titolari di [REDACTED] srl, conferma la prospettazione della convenuta opposta secondo cui la risposta dell'impiegata di [REDACTED] (doc. 5 opponente) alla richiesta di "annullamento di fatture e ddt" inoltrata dall'attrice rivestisse il significato di mera spiegazione tecnica di quale sarebbe dovuta essere l'operazione contabile da effettuare.

E' evidente quindi, come non possa ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza di un accordo tra le parti quanto alla rinuncia al pagamento del corrispettivo dovuto a [REDACTED] per la fornitura della merce di cui alle ft. N. 167 del 15.2.2018 e n. 177 del 16.2.2018



Parimenti non ha trovato adeguato riscontro probatorio quanto asserito dall'attore circa la mancata corretta esecuzione della prestazione di fornitura da parte di [REDACTED] srl.

In primo luogo si osserva che l'opponente non ha fornito la prova del fatto che tutti i 580.000 volantini presentassero le difformità denunciate, essendosi limitata a produrne in giudizio un campione di soli 10 esemplari (doc. 3 opponente).

In aggiunta, non è stata fornita alcuna prova del fatto che le difformità lamentate (ovvero le differenze cromatiche e le sbavature di stampa) fossero tali da poter provocare la mancanza di qualità essenziali del bene o che fossero comunque tali da rendere i volantini inadeguati all'uso convenuto.

Nello specifico, non vi è evidenza del fatto che le problematiche riscontrate da [REDACTED] configurassero la tipologia di difetti rilevante ai fini dell'operatività dei rimedi redibitori, idonei altresì a far venir meno o limitare la pretesa creditoria fatta valere da [REDACTED] srl.

In termini generali si rammenta che l'art. 1490 disciplinando la garanzia per vizi si riferisce al caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inadeguata all'uso cui è destinata (c.d. inadeguatezza assoluta) o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore (c.d. inadeguatezza relativa).

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che sono vizi le imperfezioni materiali della cosa, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione, ed incidenti sulla sua utilizzabilità, rendendola inadeguata all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile (C. 19199/2004; C. 5153/2002; C. 8537/1994; C. 1424/1994; C. 6988/1986; si segnala anche C. 24343/2017), non anche allorché vi siano imperfezioni che lungi dall'interessare la natura della cosa compravenduta, si risolvono in manchevolezze nel tipo del materiale consegnato, da cui deriva soltanto un maggior aggravio per il compratore, per le maggiori spese occorrenti al momento della messa in opera.

In sostanza, la cosa deve essere idonea all'uso, altrimenti l'operazione di compravendita perde di qualsiasi funzione e il prezzo pagato non trova una giustificazione causale nei benefici derivanti dal trasferimento della proprietà del bene, proprio perché il bene è inutilizzabile.

L'art. 1497 cc prevede, invece, che "Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495".





Per qualità essenziali si intendono quelle indispensabili per l'uso cui la cosa è normalmente destinata, della cui esistenza il venditore risponde anche in assenza di espressa deduzione delle stesse nel contratto.

Qualità promesse sono invece quelle oggetto di contrattazione esplicita o implicita (così v. sent. Tribunale Imperia sez. I, 29/07/2020, n.397)

Nel caso di specie non è stato dimostrato che la presenza delle difformità lamentate dall'opponente abbia impedito la capillare distribuzione dei volantini, né risulta che gli stessi non sia stati accettati dal cliente finale (partito politico [REDACTED]). Inoltre, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, non può ritenersi, sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, che l'opposta abbia riconosciuto l'esistenza dei presunti vizi.

Pertanto, alla luce delle emergenze probatorie descritte e dei principi di diritto sopra esposti consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta limitatamente al motivo afferente la corresponsione dell'importo di Euro 30,50 di cui alla ft n. 1461 del 31.12.2017

Stante la sostanziale soccombenza dell'opponente – tenuto conto peraltro del fatto che la ft n. 1461 è stata saldata successivamente alla notifica del provvedimento monitorio- le spese processali vengono poste interamente a carico dell'attrice opponente e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, valori medi.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:

-accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 641/2019 del 8-10.6.2019;

- dichiara tenuta e condanna [REDACTED] s.r.l. a pagare a [REDACTED] s.r.l. la somma di Euro 8.128,00, oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto al saldo;

-condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA

Piacenza, 27 marzo 2023

Il Giudice

dott. Evelina Iaquinti

